

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Nicola LIPARI - Presidente -

Dott. Giuseppe BORRÈ - Consigliere -

Dott. Vincenzo FERRO - Consigliere -

Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere -

Dott. Renato RORDORF - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Credito Romagnolo s.p.a., avendo revocato gli affidamenti concessi alla società Ipam s.r.l., chiese ed ottenne dal presidente del tribunale di Parma l'emissione di un decreto ingiuntivo con cui fu ordinato alla predetta società, nonché ai fideiussori sigg. Edoardo ed Eugenio M., Luisa R.e Luigina P., di versare alla banca l'importo di L. 121.967.323, in parte costituito da saldi debitori di conto corrente ed in parte da anticipazioni su crediti e su titoli a scadere.

Gli ingiunti proposero opposizione e chiesero che il Credito Romagnolo fosse condannato, in loro favore, al risarcimento dei danni subiti a causa dell'ingiustificata revoca degli affidamenti bancari, orientativamente quantificati in L. 1.000.000.000. Il tribunale, con sentenza emessa il 24 dicembre 1993, avendo constatato che il credito vantato dalla banca era stato frattanto parzialmente pagato, revocò il decreto ingiuntivo, condannò gli opposenti a corrispondere al credito Romagnolo l'importo del residuo debito, ammontante a L. 18.327.396 (oltre agli interessi), e non accolse la domanda di risarcimento dei danni dai medesimi opposenti proposta.

Questi ultimi interposero gravame, insistendo nella loro pretesa risarcitoria, ma la corte d'appello di Bologna, con sentenza resa pubblica il 10 giugno 1995, rigettò l'impugnazione. A sostegno di tale decisione la corte bolognese osservò che la revoca dell'apertura di credito disposta dalla banca era da ritenere giustificata, in presenza di concreti segni di affievolimento della credibilità commerciale della Ipam, consistenti nella richieste di proroga di due ricevute bancarie, nel mancato pagamento alla scadenza di un'altra ricevuta e nella lettera di un cliente che aveva rifiutato di onorare un'ulteriore ricevuta bancaria emessa dalla Ipam, negando che vi fosse stata la relativa fornitura. Circostanze tali, a giudizio della corte, da legittimare l'allarme dell'istituto di credito, a fronte di un saldo passivo di rilevante ammontare, e quindi da giustificare la revoca degli affidamenti in questione e la conseguente richiesta di pagamento del saldo debitorio entro il termine di un giorno;

termine certamente esiguo, e tuttavia congruo o comunque sufficiente a consentire al debitore almeno un principio di pagamento, cui viceversa l'Ipam non aveva dato corso, provvedendo alla parziale estinzione della propria posizione debitoria solo a molta distanza di tempo.

Per la cassazione di tale sentenza ricorrono congiuntamente la società Ipam, i M., la R.e la P., lamentando la violazione degli artt. 1375 e 1845 c.c., nonché l'insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della vertenza. Resiste il Credito Romagnolo con controricorso, illustrato anche da successiva memoria, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'impugnazione ex adverso proposta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Il ricorso è ammissibile, ma non fondato.

Esso è ammissibile, perché, contrariamente a quel che la difesa del Credito Romagnolo sostiene, sono sufficientemente evidenziate le norme di legge di cui i ricorrenti lamentano la violazione da parte del giudice di merito (art. 1375, in tema di esecuzione di buona fede dei contratti, ed art. 1845, in tema di recesso dal rapporto di apertura di credito bancario), ed è inoltre denunciato un vizio di motivazione dell'impugnata sentenza, astrattamente riconducibile al paradigma dell'art. 360, n. 5, c.p.c.. 2) Il ricorso non è però fondato, sotto nessuno dei suaccennati profili.

In sintesi, i ricorrenti contestano la legittimità del comportamento del credito Romagnolo - che ha revocato gli affidamenti bancari in precedenza concessi alla Ipam intimandole di restituire, entro un sol giorno, le somme utilizzate - sia con riguardo all'esercizio stesso del potere di recesso, sia per quel che attiene alla congruità del suindicato termine di pagamento.

3) Conviene esaminare separatamente i due aspetti cui s'è appena fatto cenno.

Quanto al primo di essi, è noto che, nel quadro della disciplina dettata dal codice civile, è consentito alla banca (così come al cliente) di recedere in qualsiasi momento da un rapporto di apertura di credito a tempo indeterminato, con il solo obbligo di darne preavviso alla controparte entro un termine che, se non diversamente stabilito dal contratto o dagli usi, lo stesso codice fissa in quindici giorni (art. 1845, ultimo comma. c.c.). Se, invece, si tratta di un'apertura di credito a tempo determinato, la banca, salvo patto contrario, ha potestà di recesso soltanto in presenza di una giusta causa (art. cit., primo comma) e deve comunque concedere al cliente un termine di quindici giorni per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori (secondo comma). La stessa riferita disciplina, tuttavia, prevede che le parti possano convenzionalmente derogarvi, ed è infatti frequente che, nei contratti del genere di quello in esame, vengano inserite (autonomamente o, più spesso, mediante richiamo alle condizioni generali espresse nelle cosiddette norme bancari uniformi) disposizioni pattizie di diverso tenore; le quali consentono il recesso della banca senza necessità di giusta causa anche dai rapporti a tempo determinato ed esonerano la medesima banca da ogni necessità di preavviso.

Nel caso di specie, l'impugnata sentenza non chiarisce se si è in presenza di un rapporto a tempo determinato o indeterminato. Tale lacuna non è, tuttavia, rilevante.

Se l'apertura di credito fosse stata pattuita a tempo indeterminato, infatti, un problema di legittimità del recesso della banca per difetto di giusta causa neppure si porrebbe, alla stregua di quanto è previsto nella disposizione di legge già sopra riferita. Non diversamente starebbero però le cose se si volesse ipotizzare l'esistenza di un'apertura di credito a termine, perché il giudice di merito ha insindacabilmente accertato che le parti avevano comunque derogato alla disciplina del codice, e che, nel loro accordo, avevano fatto riferimento alle suaccennate condizioni generali di contratto (si legge infatti - alle pagine 7 ed 8 dell'impugnata sentenza - che le modalità ed i tempi del recesso non erano stati contestati in modo specifico nemmeno dagli appellanti, "perché previsti abitualmente dalle condizioni generali di contratto per l'apertura di fido in conto corrente bancario e dal momento che, per il caso di specie, sono state ribadite nella loro vigenza dal teste Lolli").

In nessun caso, dunque, la legittimità dell'esercizio del diritto di recesso da parte del Credito Romagnolo potrebbe essere messa in discussione sotto il profilo dell'inesistenza di un'eventuale giusta causa.

Quanto appena osservato, tuttavia, non implica la totale insindacabilità del modo di esercizio del diritto potestativo di recesso da parte della banca. Resta pur sempre da rispettare il fondamentale principio dell'esecuzione dei contratti secondo buona fede (art. 1375 c.c.), alla stregua del quale non può escludersi che, anche se pattiziamente consentito in difetto di giusta causa, il recesso di una banca dal rapporto di apertura di credito sia da considerare illegittimo, ove in concreto esso assuma connotati del tutto impreveduti ed arbitrari; connotati tali, cioè, da contrastare con la ragionevole aspettativa di chi, in base ai

comportamenti usualmente tenuti dalla banca ed all'assoluta normalità commerciale dei rapporti in atto, abbia fatto conto di poter disporre della provvista creditizia per il tempo previsto, e non potrebbe perciò pretendersi sia pronto in qualsiasi momento alla restituzione delle somme utilizzate, se non a patto di svuotare le ragioni stesse per le quali un'apertura di credito viene normalmente convenuta. Ma la verifica, in concreto, dell'eventuale contrarietà a buona fede del recesso - non diversamente, d'altronde, da quella in ordine all'esistenza di una giusta causa, ove la legittimità del recesso sia da questa condizionata - è rimessa al giudice di merito, la cui valutazione al riguardo, se sorretta da congrua e logica motivazione, si sottrae al sindacato della cassazione. Orbene, nella fattispecie in esame, la corte bolognese ha dato ampio conto delle ragioni per le quali essa ha reputato legittimo il recesso della banca: ragioni desunte da comportamenti della stessa cliente Ipam e di terzi destinatari di fatture emesse dalla medesima società, tali da far insorgere dubbi in ordine alla solvibilità della correntista, tenuto anche conto della rilevante entità del credito concesso. Contrariamente a quel che i ricorrenti sostengono, siffatta valutazione non è ne' illogica ne' contraddittoria, essendo del tutto evidente che, in un rapporto come quello in discorso, è proprio il grado di solvibilità del cliente ad orientare legittimamente le scelte della banca circa il mantenimento o la revoca degli accreditamenti concessi. Nè, ovviamente, si potrebbe - senza, con ciò stesso, snaturare il giudizio di legittimità - discutere in questa sede dell'idoneità dei riferiti comportamenti (presi singolarmente o nel loro insieme) a giustificare la sopravvenuta sfiducia della banca nella solvibilità dell'Ipam, dovendosi invece soltanto prendere atto che non vi è stata, nel giudizio espresso al riguardo dalla corte di merito, ne' violazione delle norme di legge sopra ricordate, ne' insufficienza o illogicità della motivazione su punti di fatto rilevanti ai fini della decisione.

4) Considerazioni per molti versi analoghe possono esser fatte anche per quel che riguarda il termine per la restituzione da parte del cliente delle somme utilizzate, dopo la revoca dell'apertura di credito ad opera della banca.

La corte d'appello ha affermato che il termine di un giorno, nella specie concesso dalla banca all'Ipam, sarebbe congruo. Questa affermazione è però vivacemente criticata dai ricorrenti, i quali sottolineano come, oltre tutto, essendo stato il recesso comunicato alla correntista di venerdì, il termine in questione scadesse di sabato, cioè in un giorno in cui le banche sono chiuse, e come, di conseguenza, la società debitrice non abbia di fatto potuto usufruire di nessun termine.

Tali obiezioni sono da condividere, perché è immotivato ed illogico affermare che un termine così palesemente inadeguato, in relazione al tipo di attività di cui si discute, sia congruo.

Nondimeno, esse non possono condurre all'accoglimento del ricorso, perché non investono un punto decisivo della questione controversa e non incidono sull'effettiva ratio decidendi dell'impugnata sentenza, la quale resta intatta anche ove si tenga per fermo che la previsione di un termine così esiguo, per la restituzione delle somme utilizzate dall'accreditato, equivale alla mancanza di qualsiasi termine. La questione, infatti, consiste non tanto nello stabilire se quel termine fosse congruo, quanto se fosse legittima la pretesa di restituzione immediata.

Ora è da premettere, a questo riguardo, che la disposizione del citato art. 1845, secondo comma - a tenore della quale il recesso sospende immediatamente l'utilizzazione del credito, ma la banca deve concedere un termine di almeno quindici giorni al cliente per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori - è dettata con riferimento all'ipotesi di recesso per giusta causa dal rapporto prima della sua naturale scadenza, contemplata dal precedente comma del medesimo articolo. Essa, peraltro, potrebbe esser ritenuta applicabile, per evidente identità di ratio, pure in caso di apertura di credito a tempo indeterminato, ogni qual volta, per effetto di pattuizione in tal senso intervenuta tra le parti, fosse ammessa anche per questo tipo di contratto la potestà di recesso ad nutum della banca. Va però ricordato come sia principio da tempo consolidato, nella giurisprudenza di questa corte, quello in forza del quale il diritto al termine di quindici giorni previsto dalla disposizione ora citata, in quanto inerente allo svolgimento di un rapporto di natura

patrimoniale pienamente disponibile, può essere derogato per accordo delle parti (cfr. Cass. n. 9943/93 e Cass. n. 439/75). E la deroga - una volta riconosciuta la legittimità in virtù della piena possibilità di disporre dei rapporti in questione - può consistere tanto nella riduzione quanto nella soppressione del termine di cui si tratta.

Pertanto, avendo il giudice di merito accertato che il termine di cui in concreto si tratta era conforme a quello che la stessa Ipam aveva contrattualmente accettato, talché vi era consapevolezza, da parte dei debitori, della facoltà della banca di agire in quei termini" (si veda la sentenza impugnata, pag. 8.), ogni doglianza dei ricorrenti sul punto è destinata ad infrangersi contro la validità di siffatta pattuizione.

5) Il ricorso, quindi, deve essere rigettato.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La corte:

- 1) rigetta il ricorso;
 - 2) compensa le spese del giudizio di legittimità.
- Così deciso, in Roma, il giorno 30 gennaio 1997.